

ACCORDO QUADRO
Ex art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241

Tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito **CNR**, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM), C.F. 97210890584, rappresentata dal Direttore dell'Agenzia, dott. Benedetto Mineo, con sede in Roma, Via Mario Carucci, 71 – CAP 00143,

Nel seguito singolarmente denominate "Parte" e congiuntamente denominate "Parti",

Premesso che:

- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- in base al vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 14 del 18 febbraio 2019, nonché allo Statuto del CNR pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.178 del 2 agosto 2018, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro, che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni Operative.
- l'ADM è:
 - un'Agenzia fiscale che opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle proprie missioni;



- è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo della Corte dei conti che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge;
- presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dell'economia e delle finanze, alle Istituzioni dell'Unione Europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
- favorisce la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuisce alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria attribuiti dalla legge al proprio personale;
- esercita il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo il contrasto agli illeciti e gestendo il mercato attraverso concessioni e regolamenti;
- concorre alla sicurezza e alla tutela dei cittadini controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito delle armi, della droga, dei rifiuti, degli alimenti e dei farmaci non corrispondenti alla normativa sanitaria vigente;
- gestisce i laboratori chimici assicurando l'equilibrio tra costi e benefici anche attraverso l'offerta sul mercato di servizi specialistici ad altri enti, imprese e privati;
- è organizzata mediante un decentramento delle responsabilità operative attraverso un'organizzazione interna centrale e periferica improntata a criteri di efficienza e flessibilità.

Tenuto conto che:

- la facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. Per tale motivo il Codice doganale dell'Unione semplifica la normativa doganale, al fine di consentire l'uso di tecnologie e strumenti moderni per promuovere ulteriormente un'applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti;
- il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società;
- in questa prospettiva l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso



tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società;

- l'ADM si è posta l'obiettivo di prepararsi alla "dogana del futuro" ed ha già pianificato una roadmap di progetti, alcuni sperimentali, che aspirano a definire metodologie, modelli, processi e strutture informative che possano semplificare ed accompagnare l'introduzione di strumenti innovativi a supporto delle fasi di attività doganale, con particolare attenzione a quelle di ispezione e controllo antifrode.;
- l'ADM, in coerenza con questo obiettivo, intende avviare un'attività di collaborazione per realizzare un polo di eccellenza e di innovazione, nel seguito "**Innovation Centre for SMART Customs**", e rappresentare un punto di riferimento nella formazione qualificata e nella progettazione, sviluppo, implementazione ed evoluzione di soluzioni altamente innovative per i settori del dominio doganale a livello nazionale e internazionale;
- a tal fine l'ADM ha individuato nel CNR il soggetto più idoneo a supportarla nella suddetta attività.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 15 che prevede la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.lgs. n. 127/2003 di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2003;
- il D. lgs n. 213/2009 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente n. 93, del 19 luglio 2018, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale – n. 178 del 2 agosto 2018;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente n. 14, prot. n. 0012030 del 18 febbraio 2019;
- il "Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche" emanato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, n. 25034, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Supplemento Ordinario n. 101);
- il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche istitutivo delle Agenzie fiscali;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- lo Statuto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- il Regolamento di amministrazione dell'Agencia delle dogane e dei monopoli;
- considerati gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche sinergie al fine di garantire il progresso scientifico nelle rispettive aree di competenza, in particolar modo favorendo l'introduzione di strumenti innovativi a supporto delle fasi di attività doganale;

TUTTO CIÒ PREMESSO GLI ENTI SOPRA COSTITUITI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro (nel seguito anche "Accordo").

ART. 2 (Oggetto)

Il Presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti in materia di formazione, ricerca e sviluppo. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per lo sviluppo di una collaborazione strategica tramite la realizzazione congiunta di laboratori e progetti in aree tematiche di comune interesse e di piattaforme per la valorizzazione delle ricerche nelle attività di competenza dell'Agencia, con particolare attenzione a quelle di ispezione e controllo antifrode.

In particolare, le Parti collaboreranno nei seguenti ambiti:

- amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l'accertamento, la riscossione e il contenzioso;
- gestione dei servizi doganali, garantendo l'applicazione del codice doganale dell'Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
- regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia, verificando costantemente gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e gli operatori del settore ed esercitando una azione di contrasto al gioco illegale;
- gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure connesse alla riscossione delle accise, nonché della tariffa di vendita al pubblico e dell'articolazione delle rivendite dei prodotti da fumo;
- prevenzione e contrasto dell'evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle materie di competenza;
- gestione dei laboratori chimici, assicurando l'equilibrio fra costi e benefici, anche attraverso l'offerta di servizi specialistici ad altri enti, imprese e privati;



- fornitura di servizi, nella materia di competenza, a privati, imprese e altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali e contrattuali;

utilizzando anche tecnologie innovative quali Internet of Things (IoT), Intelligenza Artificiale (IA), Virtual & Augmented Reality (VR/AR), Blockchain, Biosensori e altre tecnologie che via via si dimostreranno utili allo scopo.

Gli Enti sottoscrittori si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani per una completa e integrata visione unitaria nel rispetto delle singole specificità e di quanto esistente sul territorio, ispirandosi al principio di leale collaborazione.

Le modalità e le forme di collaborazione di cui al presente Accordo saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative, adottate sulla base dell'art. 3 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

ART. 3 (Convenzioni operative)

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula di specifiche Convenzioni Operative, in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività di ricerca da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e loro modalità di erogazione; g) regime di utilizzo e valorizzazione dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, nonché della riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alle singole Convenzioni Operative potranno aderire eventuali altri soggetti che contribuiranno con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione Operativa stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.



Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

ART. 4 (Referenti dell'Accordo)

Al fine di monitorare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo, di definirne gli specifici obiettivi strategici e attuativi e di predisporre e supervisionare le Convenzioni Operative, vengono nominati due referenti dell'Accordo Quadro:

- Referente per il CNR è l'ing. _____, mail: _____
- Referente per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l'ing. _____, mail: _____

I Referenti di cui sopra formulano criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento di cui al presente Accordo ed approvano le attività di ricerca da sviluppare attraverso le specifiche Convenzioni di cui al precedente art. 3.

Alla scadenza di ogni anno, i Referenti predispongono una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, che viene inviata a ciascuna delle Parti ed agli altri soggetti coinvolti formalmente nelle Convenzioni Operative.

ART. 5 (Risorse)

Fermo restando quanto previsto dalle Convenzioni Operative, i rapporti di collaborazione tra le Parti instaurati ai sensi del presente Accordo Quadro si intendono a titolo gratuito. Ciascuna Parte terrà a proprio carico spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta, nonché dal proprio Referente, in attuazione del presente Accordo.

Eventuali risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti da Ministeri, Commissione europea ed altri soggetti pubblici o privati interessati.

ART. 6 (Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze delle attività specificate di volta in volta nelle Convenzioni Operative, il Personale delle altre Parti e secondo le normative applicabili e vigenti.

Il Personale afferente a ciascuna delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e delle Convenzioni Operative, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.



In particolare, gli stessi soggetti saranno edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

ART. 7 (Proprietà intellettuale e Diffusione dei Risultati)

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, le conoscenze, le notizie, i materiali che le stesse si scambieranno durante la vigenza o l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelli per i quali la Legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui provengono.

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dai rispettivi Regolamenti interni in materia di proprietà intellettuale, nonché quanto previsto dalla Legge sul Diritto d'Autore (L. n.633/1941) nonché dal Codice della proprietà industriale (D.lgs n. 30/2005) in materia di titolarità dei diritti sui risultati delle attività dei ricercatori pubblici e degli eventuali privati che partecipano alle attività comuni.

In particolare:

- Ciascuna Parte rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato precedentemente alla firma del presente Accordo, ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati delle attività di cui al presente Accordo, i progetti elaborati congiuntamente e ciascun diritto ad essi connesso sono di proprietà congiunta delle Parti, in conformità alle disposizioni di legge agli stessi riferibili e ai Regolamenti in materia adottati dalle Parti.

Le Parti si impegnano inoltre a seguire le condizioni in materia di proprietà intellettuale poste da eventuali altri soggetti finanziatori delle singole attività, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti separatamente

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative, che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o delle attività intraprese o realizzate sulla base dello stesso dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti.

Art. 8 (Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni)

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo è esercitato dalla "Conferenza dei Rappresentati delle Amministrazioni".



La Conferenza è presieduta dal Referente per l'Agencia delle Dogane e dei Monopoli ed ha sede presso sede indicata dall'Agencia.

In particolare la Conferenza ha il compito di pervenire ad intese attuative del presente Accordo, così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi e formulare direttive verso i propri uffici al fine di coordinare l'azione amministrativa.

In particolare:

- 1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo;
- 2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo;
- 4) risolve, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo;
- 5) esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, previa messa in mora dell'Amministrazione;
- 6) applica le sanzioni previste dal presente Accordo;
- 7) approva il rendiconto finale delle iniziative (in questa parte possono essere previste le forme di rendicontazione preventiva e consuntiva);
- 8) relaziona, almeno 2 volte (annualmente, ogni 6 mesi) agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento all'aspetto finanziario.

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, la Conferenza può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'Accordo, può convocarne i rappresentanti, può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

ART.9 (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

ART. 10 (Tutela dei dati personali)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo Quadro.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i



dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 11 (Durata)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo ai sensi del successivo articolo 13.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 12 (Foro Competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni Operative che non si possa risolvere in via amichevole, le Parti saranno libere di adire le Autorità giudiziarie. Le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 13 (Recesso)

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso tramite PEC di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

ART. 14 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere recapitate, a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi istituzionali delle Parti e trasmesse per conoscenza ai Referenti di cui all'art. 4.

ART. 15 (Revisioni ed integrazioni)

Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta. Le Parti si impegnano ad adeguare il presente Accordo con appositi atti aggiuntivi, ovvero integrarlo con atti separati e distinti, per eventuali attività ulteriori espressamente richieste dalle Parti stesse. Il presente Accordo non verrà sostituito o superato dalle Convenzioni Operative che verranno sottoscritte dalle Parti in attuazione dell'Accordo stesso e sopravvivrà a queste ultime, continuando con esse a regolare la materia tra le Parti.

ART. 16 (Registrazione)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Art. 17 (Disposizioni finali e di chiusura)

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Le Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione Trasparente".

Tutte le spese per il presente atto sono ripartite in parti uguali.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il CNR,
Il Presidente, Prof. Massimo Inguscio

INGUSCIO
MASSIMO
06.12.
2019 12:32:48 CET

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore, Dott. Benedetto Mineo

Benedetto Mineo